



## **COMUNE DI CORDIGNANO** **Provincia di Treviso**

### **I.M.U 2013 - Informativa**

Per l' I.M.U. (Imposta Municipale Unica) il presupposto impositivo è il possesso, a titolo di proprietà piena o usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione immobiliare, di aree edificabili e di fabbricati, compresi gli immobili adibiti ad abitazione principale.

#### **Aliquote (delibera C.C. n. 36 del 29.12.2012)**

Le aliquote deliberate per il 2013 sono pari al:

4,0 per mille per le abitazioni principali (A1-A8-A9) e pertinenze

- detrazione Euro 200,00, ulteriore detrazione per figli conviventi di età inferiore a 26 anni Euro 50,00

7,6 per mille per i fabbricati e le aree edificabili

#### **Modalità e termini di versamento**

Acconto pari al 50% entro il 17 giugno 2013. Saldo entro il 16 dicembre 2013.

**Non si deve procedere al versamento dell'imposta IMU, qualora l'importo complessivamente da versare nell'anno sia inferiore a 6.00 Euro.**

Per i versamenti si utilizza il Modello F24 reperibile presso l'Ufficio Postale, presso gli sportelli bancari o scaricabile da internet o i bollettini di versamento.

Per l'anno 2013, cambiano le modalità di versamento in quanto **non opera più** la riserva statale per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali mentre l'imposta calcolata sui fabbricati di categoria D deve essere versata solo allo Stato.

I codici da utilizzare sono i seguenti:

**3912 - abitazione principale e pertinenze (COMUNE),**

**3916 – aree fabbricabili (COMUNE)**

**3918 – altri fabbricati con esclusione dei fabbricati in categoria D (COMUNE)**

**3925 – altri fabbricati esclusivamente in categoria D (STATO)**

#### **Codice catastale comune: C992**

#### **Fabbricati**

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta al Catasto Urbano, cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale.

Il valore dei fabbricati è determinato dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicato per:

160 per le categorie catastali da A1 a A8 (abitazioni) e per le categorie catastali C2 (magazzini), C6 (garage), C7 (tettoie);

140 per le categorie catastali B, C3 (laboratori), C4, C5;

80 per le categorie D5 (banche) e A10 (uffici)

**65** per la categoria D (ad eccezione della categoria D5)

55 per la categoria C1 (negozi)

#### **Aree edificabili**

Tutti i terreni ricadenti dal vigente PRG tra le aree edificabili, con esclusione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da soggetti qualificabili come IAP (imprenditori agricoli a titolo principale) di cui all'art.1, dlgs 99/2004 iscritti alla previdenza sociale, purché permanga la destinazione agricola (l'area deve essere coltivata), sono soggetti al pagamento in base ai valori in comune commercio.

Nel caso di costruzione di un nuovo fabbricato, l'imposta è versata sul valore dell'area edificabile fino alla data di fine lavori comunicata al Comune o, se antecedente, fino alla data di inizio dell' utilizzo (dopo l'imposta si versa in base alla rendita catastale).

Rientrano nel concetto di aree edificabili anche i seguenti immobili:

a) le aree (comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile) nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati;

b) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori) come, ad esempio:

▪aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;

▪aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;

#### **Fabbricati inseriti nel catasto terreni**

Per tutti i fabbricati presenti nel Catasto Terreni si deve provvedere all'immediato accatastamento.

#### **Fabbricati strumentali all'attività agricola**

Esenti in tutto il territorio comunale perché il Comune di Cordignano è presente nell'elenco dei comuni montani e parzialmente montani predisposto dall'ISTAT.

#### **Terreni agricoli**

Esenti in tutto il territorio comunale in base all'art. 15 legge n.984 del 27.12.1977.

### **Abitazione principale e pertinenze**

#### **(ESENTI CON ESCLUSIONE DELLE ABITAZIONI IN CATEGORIA A1-A8-A9)**

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e pertinenze si applicano ad un solo immobile). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria.

All'abitazione principale e alle sue pertinenze spetta un detrazione di Euro 200,00 (fino alla concorrenza dell'importo) rapportata al periodo di possesso, alle quote di possesso e al numero dei possessori che la utilizzano come abitazione principale.

La detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio convivente minore di 26 anni fino ad un massimo di 400,00 Euro.

In caso di separazione, il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale è considerato titolare del diritto di abitazione e pertanto soggetto obbligato al versamento dell'IMU.

Si considera abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a condizione che la stessa risulti non locata.

**N.B Nel periodo che intercorre tra la data di acquisto dell'immobile, che verrà adibito ad abitazione principale, e la data di residenza, l'imposta deve essere calcolata applicando l'aliquota applicabile agli altri fabbricati.**

### **Fabbricati inagibili**

I fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili hanno diritto alla riduzione del 50% dell'imposta limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni (rimangono valide le dichiarazioni già presentate per l'ICI).

### **Dichiarazioni**

La dichiarazione I.M.U. va presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo alla data dell'evento** che ha comportato il mutamento della soggettività passiva su appositi moduli predisposti dal ministero. Nell'ambito della semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente, resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione solo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste per l'invio del modello Unico informatico (esempio: fine lavori in caso di ristrutturazione o nuova costruzione, compravendita di aree edificabili, assegnazione alloggio all'ex coniuge nei casi previsti, ecc).

### **Cosa cambia rispetto all'IMU anno 2012**

I versamenti relativi ai fabbricati, ad esclusione delle abitazioni principali, ed alle aree edificabili non dovranno più essere ripartiti tra Stato e Comune.

L'imposta relativa ai fabbricati in categoria D dovrà essere versata esclusivamente allo Stato.